



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

*Alle Organizzazioni Sindacali*

**CGIL FP**

**CISL FP**

**UIL PA**

**CONFSAL/UNSA**

**Federazione CONFINTESA**

**FLP**

**USB**

**LORO SEDI**

*e, per conoscenza,*

*Al Signor Capo del Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

**Oggetto: Misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-2019.  
Possibilità di cumulo dei permessi retribuiti ex l. 104/1992.**

Trasmetto la nota allegata, ad integrazione delle Linee Guida emesse dal Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria il 19 marzo 2020, prot. n. DOG.53881.U.

Il Direttore Generale

Alessandro Leopizzi



LEOPIZZI ALESSANDRO  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA/80184430587  
27.03.2020 12:01:39 UTC



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

*Il Direttore Generale*

**Oggetto: Misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-2019.  
Possibilità di cumulo dei permessi retribuiti ex l. 104/1992.**

Alla luce delle segnalazioni pervenute in tema di possibilità di cumulo tra permessi ordinari *ex art. 33, l. 104/1992* e straordinari *ex art. 24, d.l. 18/2020*, reputo opportuno - sentito il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - procedere a un'integrazione delle nuove Linee Guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19, emesse dal medesimo Capo del Dipartimento il 19 marzo 2020, prot. n. DOG.53881.U.

In particolare, è opportuno avere presente quanto segue.

L'art. 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in vigore dal 19 marzo 2020 e attualmente in corso di conversione, testualmente prevede:

*(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)*

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Nelle Linee Guida emesse da questo Ufficio il 19 marzo 2020, prot. n. 53881.U, valorizzando il dato letterale (in particolare, la locuzione "ulteriori complessive [...] giornate") in ossequio al principio ermeneutico sancito dall'art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.,

si è affermato che *“il suddetto limite espresso di dodici giorni non può essere superato, neppure qualora il medesimo dipendente risulti prestare assistenza a più persone”*.

Di contrario avviso, con l'evidente finalità di garantire quanto più possibile la minima presenza fisica dei dipendenti all'interno degli uffici, è la circolare del Ministero del lavoro in data 24 marzo 2020, secondo la quale, poiché *“restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi”*, *“se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile)”*.

Conforme l'interpretazione offerta dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle *“Domande frequenti”* pubblicate sul proprio sito istituzionale: *“se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020)”*.

Da ultimo, analoga posizione è stata assunta nella circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020, sia pure limitatamente ai lavoratori del settore privato.

Nell'ottica di massima omogeneità della risposta di tutte le Pubbliche Amministrazioni nel contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si reputa pertanto opportuno rettificare le precedenti indicazioni, nel senso che sia possibile, per il personale in servizio presso l'Amministrazione giudiziaria in ogni Ufficio centrale o territoriale, cumulare con le giornate di permesso ordinariamente previste dall'art. 33, comma 3, l. 104/1992, per ogni familiare a cui si presta assistenza, le ulteriori dodici giornate previste dall'art. 24, comma 1, d.l. 18/2020.

Il Direttore Generale  
Alessandro Leopizzi

LEOPIZZI ALESSANDRO  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA/80184430587  
27.03.2020 11:18:08 UTC



Dott. **Fulvio Baldi**  
Capo di Gabinetto

Dott.ssa **Barbara Fabbrini**  
Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

Dott. **Alessandro Leopizzi**  
Direttore Generale del personale e della formazione

Come è noto l'art. 24 del DL 18/2020 riconosce a coloro che beneficiano dei permessi retribuiti ex art.33 comma 3 della legge 104/1992 dodici giornate suppletive da fruire tra marzo e aprile del corrente anno. Con la circolare del 19 marzo us (*“Nuove Linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19”*) codesta amministrazione ha stabilito che il periodo di dodici giorni previsto dall'art. 24 del D.L. 18/2020, fruibile tra marzo ed aprile 2020 in aggiunta ai tre giorni di permesso mensile previsti dall'art.33 comma 3 L.104/1992, *“non può essere superato, neppure qualora il medesimo dipendente risulti prestare assistenza a più persone”*.

Le scriventi Organizzazione Sindacali, lo scorso 20 marzo, congiuntamente alla UIL, hanno censurato tale assunto in quanto non contemplato dalla norma di legge, non coerente con le circolari INPS emanate in materia di permessi ex lege 104/1992, contrario alle finalità perseguite dalla legislazione emergenziale ossia quelle di contenere al massimo la circolazione delle persone sul territorio nonché la presenza dei lavoratori negli uffici con particolare riferimento ai soggetti più svantaggiati tra i quali si annoverano certamente i disabili e coloro che li assistono (all 1).

La fondatezza delle argomentazioni addotte dalla CGIL e dalla CISL nella predetta nota è stata confermata dalle circolari di altre pubbliche amministrazioni. Innanzitutto dalla circolare del Ministero del lavoro m\_Ips 3 del 24.3.2020 (all 2) la quale espressamente afferma: *“restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi. Pertanto, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile)”*. La fondatezza delle argomentazioni addotte dalla CGIL e dalla CISL è stata confermata anche dalla circolare INPS n.45 del 25.3.2020 (all 3) la quale afferma: *“si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore”*.

Risulta, inoltre, alle scriventi organizzazioni sindacali che alcuni dirigenti abbiano negato il beneficio



di cui all'art.24 cit. ai lavoratori diversamente abili in condizione di gravità riconoscendolo unicamente a coloro che assistono un prossimo congiunto riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità. Orbene le argomentazioni poste a fondamento del diniego da parte dei menzionati dirigenti, che hanno dimostrato un inusuale zelo interpretativo in danno dei lavoratori diversamente abili, è confutato sia dalle circolari INPS e Ministero Lavoro indicate in premessa sia dalle risposte date dall'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (all 4).

Tanto premesso, CGIL e CISL, considerata la rilevanza della problematica e la necessità di evitare l'incardinarsi di un contenzioso, chiedono che a cura di codesta Centrale Amministrazione siano impartite formali disposizioni agli uffici affinché il beneficio di cui all'art.24 sia cumulabile in favore dei soggetti che assistono più di un disabile e che lo stesso sia riconosciuto anche ai lavoratori diversamente abili in condizione di gravità.

Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti

Roma, 26 marzo 2020

FP CGIL  
Russo

CISL FP  
Marra



Dott.ssa **Barbara Fabbrini**  
Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria

Dott. **Alessandro Leopizzi**  
Direttore Generale del personale e della formazione

Nelle "Nuove Linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19" del 19 marzo scorso codesta amministrazione ha stabilito che il periodo di dodici giorni previsto dall'art. 24 del D.L. 18/2020 e fruibile tra marzo ed aprile 2020 in aggiunta ai tre giorni di permesso mensile previsti dall'art.33 comma 3 L.104/1992 "non può essere superato, neppure qualora il medesimo dipendente risulti prestare assistenza a più persone".

Con riferimento a tale limitazione, **assolutamente non contemplata dalla norma**, CGIL CISL E UIL osservano in via generale che il decreto del 17/03/2020 n. 18 **non prevede restrizioni o modifiche alla legge 104/92, limitandosi unicamente a riconoscere ulteriori 12 giorni per i mesi di marzo e aprile in favore di chi già beneficia dei permessi ex lege 104**. Per tale motivo continuano a trovare applicazione anche le circolari interpretative sulla materia, in particolare la circolare INPS 6 marzo 201 n. 32 e la circolare della Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1, le quali espressamente contemplano **la cumulabilità dei benefici in favore dei lavoratori che assistono più disabili in condizione di gravità**.

Soprattutto in questa difficile congiuntura per CGIL CISL e UIL **occorre evitare letture restrittive delle norme volte a combattere il rischio di contagio da Covid-19 per non vanificare la finalità delle norme medesime che, come è noto, è quella di contenere la circolazione delle persone nel territorio nonché la presenza dei lavoratori negli uffici con particolare riferimento ai soggetti più svantaggiati tra i quali si annoverano certamente i disabili e coloro che li assistono**.

CGIL CISL e UIL chiedono pertanto la rettifica delle linee di indirizzo di cui in premessa attraverso la espressa previsione della cumulabilità del periodo di dodici giorni in favore di chi assiste più disabili.

Distinti saluti

Roma, 20 marzo 2020

FP CGIL  
Russo

CISL FP  
Marra

UIL PA  
Amoroso